

NOVITA' LEGISLATIVE

Settembre 2016

| | | |
|-----------------|--|--------|
| sommario | 1. Reverse charge per tablet e laptop | pag. 2 |
| | 2. Spese sanitarie (Sistema Ts) | pag. 2 |
| | 3. Basilico ed erbe aromatiche- aliquota iva | pag. 3 |
| | 4. Distributori automatici- nuovi obblighi | pag. 3 |
| | 5. Bilanci delle imprese | pag. 4 |
| | 6. Servizi immobiliari intra UE | pag. 5 |

1 REVERSE CHARGE PER TABLET E LAPTOP

Dal 2 maggio 2016 e fino al 31 dicembre 2018 sono soggette al reverse charge le cessioni verso tutti i soggetti iva (anche se utilizzatori finali) di console da gioco, tablet e laptop.

In questi casi quindi la fattura deve essere emessa senza iva, con la dicitura “inversione contabile” e con l’indicazione della norma di riferimento, vale a dire l’articolo 17, comma 6, lettera c) del DPR n.633/72.

Per le altre tipologie di computer si continua ad applicare il normale regime iva.

Riguardo la precisa individuazione dei beni soggetti a reverse charge è da precisare che la norma parla di console da gioco, tablet pc (tablet dotati di sistemi operativi che li fanno funzionare come computer) e laptop (pc portatili).

2 SPESE SANITARIE (SISTEMA TS)

Per rendere la dichiarazione precompilata del modello 730 più precisa e completa è stata ampliata la platea dei soggetti tenuti a trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle spese sanitarie sostenute dai contribuenti nel 2016.

La novità legislativa è stata disposta dal decreto Mef del 1° settembre 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.214 del 13 settembre 2016 e dal decreto Mef del 16 settembre 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2016.

In particolare a partire dal 1° gennaio 2016, oltre ai soggetti obbligati previsti dal decreto legislativo n.175/2014 (medici, odontoiatri, farmacie etc.) sono obbligati ad inviare al sistema tessera sanitaria le spese sostenute da parte dei contribuenti persone fisiche, i seguenti soggetti:

- psicologi;
- infermieri ed ostetriche;
- tecnici sanitari di radiologia medica;
- ottici;
- veterinari;
- esercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci da banco (parafarmacie).

La scadenza entro la quale occorre effettuare la trasmissione telematica dei dati è, ad oggi, fissata al 31 gennaio 2017.

La trasmissione dei dati potrà essere effettuata dal singolo professionista attraverso l'iscrizione al sito www.sistemats.it.

In alternativa il professionista potrà delegare un soggetto terzo per l'invio dei dati, ad esempio una associazione di categoria o un commercialista.

3 BASILICO ED ERBE AROMATICHE-ALiquOTA IVA

L'articolo 21 della legge 7 luglio 2016 n.122 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.158 del giorno 8 luglio 2016 ha aumentato l'aliquota iva dal 4% al 5% sul basilico e su altre piante aromatiche quali il rosmarino e la salvia.

Il medesimo provvedimento ha cambiato anche l'aliquota iva per l'origano in rametti o sgranato che passa al 5%, mentre in precedenza era soggetto al 22%.

La data di effetto di queste variazioni è quella del 23 luglio 2016; di conseguenza le cessioni effettuate fino al 22 luglio 2016 compreso sconteranno la vecchia aliquota iva, mentre la cessioni effettuate dal giorno 23 luglio 2016 applicheranno la nuova aliquota.

4 DISTRIBUTORI AUTOMATICI- NUOVI OBBLIGHI

Un recente provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate ha definito le regole che dovranno essere seguite per la graduale fiscalizzazione (a partire dal 1° gennaio 2017) dei distributori automatici.

E' da premettere che dal punto di vista tecnologico i distributori automatici si compongono di una periferica di pagamento in grado di gestire gli incassi corrisposti con denaro contante e chiavette precaricate dal consumatore utilizzando apposite torri di ricarica e carte di credito o di debito.

Le periferiche sono collegate ad un sistema master (scheda elettronica) dotata di cpu capace di raccogliere i dati trasmessi, memorizzarli e trasmetterli ad altri apparati. L'acquisizione dei dati avviene periodicamente attraverso dispositivi mobili da parte dell'addetto al rifornimento del distributore e al prelievo dell'incasso.

Per procedere alla fiscalizzazione, i gestori delle vending machine ed i produttori del software dei dispositivi mobili dovranno accreditarsi, utilizzando la procedura online che verrà messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Una volta completato l'accredito, i gestori dovranno procedere al censimento e alla fiscalizzazione dei

distributori automatici, comunicando, attraverso il sito web, i propri dati, quelli del sistema master compresi quelli rappresentativi delle vending machine connesse, con indicazione, della latitudine e della longitudine per la loro geo-localizzazione. Al termine del censimento, che può essere anche massivo per tutti i distributori gestiti, verrà prodotto, per ciascun sistema master un Qrcode, da apporre come etichetta alla singola vending machine e che consentirà un indirizzamento alla pagina web dell'Agenzia delle Entrate al fine di poter verificare i dati identificativi del distributore e del gestore. Con modalità analoghe i dispositivi mobili, chiamati a raccogliere le informazioni memorizzate nel sistema master di ciascun distributore, dovranno essere certificati con l'installazione di un software che produrrà i file xml da trasmettere all'Agenzia delle Entrate, sigillandoli con dei certificati rilasciati dalla stessa Agenzia contestualmente alla rilevazione dei dati di incasso.

5 BILANCI DELLE IMPRESE

A partire dai bilanci relativi al 2016 trovano applicazione le novità introdotte nel Codice Civile dal decreto legislativo n.139/15 (che ha recepito la direttiva comunitaria n.34/13).

Sino alla redazione di bilanci relativi al 2015 il Codice Civile dettava le regole per la redazione dei bilanci in forma completa e in forma abbreviata.

A questi bilanci, con il recepimento della direttiva n.34/13, si aggiungono i bilanci delle micro imprese, la cui disciplina è contenuta nel nuovo articolo 2435 ter del C.C.

Si tratta delle società che, nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti: 1) totale attivo stato patrimoniale 175 mila euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni 350 mila euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio 5 unità.

Queste imprese redigono (e depositano) lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico in base agli schemi previsti per le imprese che presentano il bilancio in forma abbreviata utilizzando i medesimi criteri di valutazione.

La semplificazione è che le micro imprese sono esonerate dalla redazione della nota integrativa se, in calce allo stato patrimoniale, sono evidenziate le informazioni previste dai numeri 9 e 16 dell'articolo 2427 C.C. relativo al contenuto della nota integrativa.

Il numero 9 dell'articolo 2427 richiede le informazioni relative: a) all'importo complessivo di impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie prestate; b) agli impegni esistenti in materia di

trattamento di quiescenza e simili, nonché impegni assunti nei confronti di imprese collegate, controllate e controllanti.

Il numero 16 dell'articolo 2427 prevede le informazioni relative ai compensi degli amministratori, comprese anticipazioni e crediti nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

6 SERVIZI IMMOBILIARI INTRA UE

Il 1° gennaio 2017 entrerà in vigore il regolamento Ue 282/2011 che reca disposizioni per l'applicazione della direttiva comunitaria 2006/112/ce in tema di territorialità dei servizi immobiliari.

E' da ricordare che le regole sull'individuazione del luogo in cui i servizi immobiliari sono imponibili sono contenute nell'articolo 47 della direttiva che, fissando un criterio specifico di territorialità, stabilisce che il luogo della prestazione è quello in cui è situato il bene.

Si tratta quindi di un criterio che si distingue da quelli applicabili per i servizi generici in base agli articoli 44 e 45.

Tuttavia, la previsione di un criterio generale e di uno specifico non presuppone una relazione gerarchica, ma di concorrenza. In sostanza non c'è preminenza del primo criterio sul secondo. Quindi si deve valutare a quale delle due previsioni sia riconducibile una determinata prestazione, ricordando che la regola specifica non può essere considerata un'eccezione da interpretare in senso restrittivo.

Il regolamento Ue 282/2011 considera un servizio relativo a beni immobili quando presenta un "nesso sufficientemente diretto" con tali beni.

Il nesso sufficientemente diretto deve essere valutato in modo oggettivo e non rileva né lo status del destinatario (la regola si applica sia nei rapporti B2B che B2C) né il luogo in cui è residente.

Ad esempio è da considerarsi un servizio immobiliare la consulenza di un avvocato che redige il contratto di affitto di un immobile così come è da considerarsi un servizio immobiliare la perizia dei danni subiti da un fabbricato, a seguito di un alluvione, effettuata da un ingegnere a fini assicurativi.